

COMUNE DI BERTIOLO



PIP "NAPOLEONICA"

ex art. 27 legge 865/1971

VARIANTE NR. 5

RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA
DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI
SULL'AMBIENTE

Udine, luglio 2013



Indice

1. Premessa
 - 1.1 Scopo del documento
 - 1.2 Contenuti e struttura del documento
2. Descrizione sintetica della variante
 - 2.1 Aspetti paesaggistici
3. Identificazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma
4. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Conclusioni del rapporto preliminare

1. Premessa

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

Il Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008 in vigore dal 13.02.2008.

L'art. 35 del nuovo Decreto, recante *“Disposizioni transitorie e finali”*, prevede che, fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

L'art. 3 della L.R. 6 maggio 2005 nr. 11, come modificato dall'art. 34 della L.R. nr. 13/2009 prevede che *“al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152”*.

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono *“automaticamente”* soggetti alla procedura di VAS sono da assoggettare alla procedura di verifica di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 1 Parte II della Direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze, consultazioni delle autorità ambientali interessate.

I previsti regolamenti attuativi della suddetta legge, che avrebbero dovuto definire le procedure di VAS e di verifica, specificare le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure e le modalità di informazione e consultazione del pubblico e delle autorità interessate, non sono ancora stati promulgati.

Nella Legge Regionale nr. 16/2008 del 05.12.2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia e stabilisce che sono da considerare *“piccole aree a livello locale”* ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 le aree interessate dai piani particolareggiati comunali.

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire alla Giunta Comunale, in quanto autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie a valutare ai sensi della L.R.16/2008, art. 4, comma 3⁽¹⁾ se le previsioni derivanti dall'approvazione della Variante nr. 5 al PIP "Napoleonica" possono avere effetti significativi sull'ambiente.

1.2 Contenuti e struttura del documento

La presente relazione è redatta con riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.L. 152/2006 e comprende una descrizione dei contenuti della variante e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dalla sua attuazione.

I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato 1 della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

2. Descrizione sintetica della variante

La variazione proposta per il PIP "Napoleonica" è la seguente:

- modifica di un tratto del perimetro del PIP "Napoleonica" con l'eliminazione di un tratto di viabilità di distribuzione interna;
- la superficie del PIP viene ridotta di 1.086 mq e pertanto, dagli attuali 136.771 mq si passa ad una superficie complessiva di 135.685 mq;
- il ritaglio di terreno che viene estromesso dal perimetro del PIP viene destinato ad area verde di connessione tra le altre aree contermini a destinazione artigianale.

L'area oggetto di variante non è interessata da vincoli di cui alla Parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

2.1 Aspetti paesaggistici

L'azione proposta dalla variante non interessa beni vincolati ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, nr. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, nr. 137).

3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali:

Aria - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto la variante non comporta aumento del carico insediativo;

Acqua - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto la variante non comporta aumento del carico insediativo;

Suolo - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto la variante non comporta significativi aumenti del consumo di suolo;

Rischi naturali - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Natura e biodiversità - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto l'area oggetto di variante è interna agli ambiti antropizzati;

Rifiuti - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto la variante non comporta aumento del carico insediativo;

Rumore - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Energia - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto la variante non comporta aumento del carico insediativo;

Paesaggio - non sono rilevati possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto l'area oggetto di variante è interna agli ambiti antropizzati;

Popolazione - gli effetti conseguenti agli interventi in programma, producono un impatto positivo determinato dall'aumento della dotazione di aree di viabilità;

Patrimonio culturale/architettonico/archeologico - non sono rilevabili significativi effetti conseguenti agli interventi in programma.

4. Valutazione dei possibili effetti significativi con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006

• *In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:* i contenuti della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale.

• *In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati:* si ritiene che la variante non influenzi significativamente altri piani e programmi dell'Ente in quanto interviene

puntualmente a modifica di aree già individuate dal vigente strumento urbanistico generale.

- *Pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*: le modifiche apportate dalla variante non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile. La variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).

- *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*: i contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.

- *La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*: i contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.

- *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*: in termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della variante quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l'aumento di consumi idrici ed energetici risultano non significativi.

- *Natura transfrontaliera degli effetti*: la variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*: la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*: l'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'immediato intorno delle aree oggetto di variazione urbanistica.

- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa*:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo.

: l'area oggetto della presente variante non presenta particolari valori o vulnerabilità.

- *Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*: all'interno del territorio del Comune di Bertiole è

presente il sito di importanza comunitaria SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella. Le variazioni proposte interessano aree esterne e distanti dal sito rispetto ai quali non producono effetti.

Viene di seguito riportata la Tabella di Sintesi della corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. I al D.Lgs. 4/2008

| Corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. I al D.Lgs. 4/2008 | |
|---|---|
| Criteri Allegato | Contenuti della verifica |
| 1. Caratteristiche della variante | |
| in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse | l'oggetto della variante costituisce modifica al solo quadro di riferimento urbanistico generale |
| in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati | la variante non influenza altri piani o programmi |
| la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile | le modifiche apportate dalla variante non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile |
| problemi ambientali pertinenti al piano o al programma | non si rilevano problemi ambientali connessi con l'attuazione della variante in esame |
| la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) | la variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc.) |
| 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate | |
| probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti | gli effetti derivanti dall'attuazione della variante non sono significativi |
| carattere cumulativo degli impatti | non sono rilevabili |
| natura transfrontaliera degli impatti | la variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera |
| rischi per la salute umana o per l'ambiente | non sono rilevabili |
| entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) | L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'immediato intorno della zona oggetto di variazione urbanistica |
| valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo | le aree oggetto della presente variante non presentano particolari valori o vulnerabilità |
| impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale | non sono rilevabili impatti |


5. Conclusioni del rapporto preliminare

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante nr. 5 al vigente PIP "Napoleonica" del Comune di Bertolo non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa variazioni azionarie e normative che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC e risulta influente rispetto alla capacità insediativa del territorio comunale;
2. non incide in maniera significativa sulle componenti ambientali;
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6, comma 2), lettere a) e b), del D.Lgs. 152/2006;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Udine, luglio 2013

Dott. Ing. **ing. Enzo Fuccaro**



(1) Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.